



COMUNE SAN VITO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA n. 21 del 19/05/2026

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta da ACEA ATO2 S.p.A. n. prot. 3945 del 14.05.2026 Gestore della rete idrica comunale, con cui, la stessa Società invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza volta a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto ai soli usi potabili ed igienico - sanitari;

Ravvisata pertanto la necessità di dover adottare provvedimenti per regolamentare l'uso dell'acqua potabile a mezzo di limitazione del suo utilizzo sull'intera rete idrica comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio per gli usi igienico - sanitari e domestici;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

A tutela e salvaguardia dell'igiene pubblica e privata, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e su tutto territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30.09.2026, l'utilizzo esclusivo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per gli usi igienico - sanitari e domestici, vietando ogni altro uso diverso tra i quali, a titolo esemplificativo: innaffiamento giardini, orti, prati attraverso l'utilizzo di canne, tubature o condutture d'acqua con allaccio alla rete dell'acquedotto comunale, o con sistemi d'irrigazione programmata, riempiendo piscine, lavaggio automobili, cicli e motocicli. È ammesso esclusivamente l'uso contenuto di innaffiamento o secchi di dimensioni contenute.

Alla Violazione dei divieti posti con il presente atto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 600,00

DISPONE

Che la presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relato avviso.

Che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine verifichino il rispetto della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.e i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.



IL SINDACO
Maurizio PASQUALI